



*C&P Account Management
Studio Associato Commerciale Tributario*

Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651
Via Orazio Coccianari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997- 0774/552218 Fax: 0774/509476
Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310
E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Pescatori autonomi: il punto sulla contribuzione previdenziale per il 2021

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la circ. 9.2.2021 n. 18, l'INPS ha definito i contributi dovuti **per l'anno 2021** dai lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca (soggetti alla L. 250/58), illustrandone anche **le modalità e i termini** per il versamento. In particolare, l'Istituto conferma: i) **la retribuzione convenzionale utile** per il calcolo dei contributi (680 euro mensili); ii) **l'aliquota contributiva, nella misura del 14,90%**; iii) lo sgravio contributivo **del 44,32% ex art. 6 del DL 457/1997** (conv. L. 30/1998). Pertanto, l'importo mensile del contributo, al netto della riduzione, **è pari per il 2021 a 56,42 euro**. Unitamente allo stesso **viene riscosso il contributo di maternità**, il cui importo rimane invariato nella **misura di 0,62 euro mensili**. Il versamento deve essere effettuato **entro il giorno 16 di ogni mese**.

Premessa

Con la recente circolare n. 18/2021, l'INPS ha fornito **le indicazioni operative**, nonché i valori dell'aliquota e delle retribuzioni convenzionali utili **per determinare la contribuzione dovuta per il 2021 dai pescatori autonomi**, ricordando nel contempo le modalità e i termini per i relativi versamenti. Va, infatti, ricordato che **i lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca**, anche quando non sono associati in cooperativa:

→ **sono soggetti alle disposizioni ex L. 250 del 13 marzo 1958** (ovvero il provvedimento di legge che ha disciplinato i **trattamenti previdenziali a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne**);

1

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO
Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651
Via Orazio Coccianari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476
Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310
E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

→ e sono tenuti a versare all'INPS un contributo mensile, soggetto ad un adeguamento annuale e commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Osserva

In tale contesto, va altresì considerata la **variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT che**, con riferimento al biennio 2019/2020, **risulta determinato nella misura dello - 0,3%.**

Tenuto conto di tale variazione, con la circolare n. 18/2021, **l'INPS ha preliminarmente comunicato che**, per il 2021, **la misura del salario giornaliero** convenzionale per i pescatori di cui alla L. 250/58 **risulta essere la seguente:**

| Anno 2020 | Retribuzione convenzionale |
|------------------------|----------------------------|
| Misura giornaliera | € 27,21 |
| Misura mensile (25 gg) | € 680,00 |

Ed è proprio sulla retribuzione mensile che, come ricordato dall'Istituto previdenziale, **vanno calcolati i contributi dovuti dai pescatori autonomi** mediante l'applicazione dell'aliquota contributiva riferita al FPLD (Fondo pensione lavoratori dipendenti), **che dal 2014 si è stabilizzata nella misura del 14,90%.**

| Gestione FPLD | Aliquote | Coefficienti di ripartizione |
|---------------|----------|------------------------------|
| Base | 0,11 | 0,007383 |
| Adeguamento | 14,79 | 0,992617 |
| Totale | 14,90 | 1 |

Il contributo mensile per l'anno 2021, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, **è, pertanto, pari a 101,32 euro**, così suddiviso:

| FPLD | Contributo mensile |
|-------------|--------------------|
| Base | € 0,75 |
| Adeguamento | € 100,57 |
| Totale | € 101,32 |

A ciò, si aggiunge anche **l'obbligo di versamento del contributo di maternità, avente un importo mensile pari a 0,62 euro** (ovvero 7,44 euro su base annuale), **riscosso congiuntamente al contributo IVS.**

Va, infatti, ricordato come l'art. 82, comma 1-bis del DLgs. 151/2001 (introdotto dall'art. 1, comma 336, lett. c) della L. 228/2012) stabilisca che per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del diritto all'indennità di maternità anche alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, si provveda con il versamento di un contributo la cui misura sia uguale a quella prevista per ogni iscritto all'assicurazione IVS per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, ossia pari al predetto importo mensile di 0,62 euro.

Lo sgravio contributivo per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare

Per i soggetti interessati **resta ferma la possibilità di fruire dello sgravio contributivo** ex art. 6 del DL 457/97 **per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare**, che trova applicazione – nel limite del 70% – **anche con riferimento alle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari**, così come previsto dall'art. 11 della L. 388/2000.

Sul punto, si ricorda che l'art. 1, comma 693 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha disposto che **con decorrenza dall'anno 2018 il predetto sgravio contributivo sia previsto nel limite del 45,07%.**

Come comunicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. 1822 del 14 febbraio 2018, le imprese che esercitano la pesca costiera e le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari **possono continuare a fruire degli sgravi** di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, **con le stesse modalità previste negli anni precedenti.**

Sulla materia è nuovamente intervenuto l'articolo 1, comma 607, della Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) prevedendo che "*a decorrere dall'anno 2020, i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento*". Pertanto, dal periodo gennaio 2020, le imprese in questione possono fruire del beneficio spettante nella seguente misura percentuale: **44,32%**

Conseguentemente, **per l'anno 2020 il contributo mensile al netto dell'agevolazione contributiva in questione sarà pari a 56,42 euro così suddiviso:**

| FPLD | Contributo mensile |
|-------------|--------------------|
| Base | € 0,42 |
| Adeguamento | € 56,00 |
| Totale | € 56,42 |

Versamenti

Per quanto riguarda **le modalità di versamento dei contributi**, nulla è cambiato rispetto agli **anni scorsi**, pertanto l'adempimento in questione **dovrà essere effettuato in rate mensili ed espletato entro il giorno 16 di ogni mese**.

Osserva

Sul punto, l'Istituto previdenziale ricorda che **provvederà ad inviare agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento** della contribuzione dovuta per l'anno 2021; viceversa, non verranno inviati i modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti